



Il diritto della formazione professionale

Così come la pratica, anche il diritto della formazione professionale è particolarmente variegato. Il presente promemoria tratta sostanzialmente la gestione del rapporto di tirocinio e altri tipi di formazione professionale di base.

Il promemoria è parte integrante della serie «Basi legali, aiuto alla pratica della formazione professionale». La serie si rivolge a chiunque si occupi di formazione professionale in modo approfondito. I promemoria affrontano il tema delle persone in formazione e del loro inserimento nel mondo del lavoro.

La serie di promemoria «Basi legali, aiuto alla pratica della formazione professionale» comprende:

Serie di promemoria I 300	Introduzione e panoramica dei contenuti
Promemoria I 301	Il contratto di tirocinio e il contratto individuale di lavoro
Promemoria I 302	Il diritto della formazione professionale
Promemoria I 303	Il diritto pubblico del lavoro e il diritto del contratto collettivo di lavoro

Il diritto della formazione professionale

Concetto e contenuto

Il rapporto di tirocinio è un rapporto di lavoro di diritto privato di tipo particolare. Il punto di partenza del diritto della formazione professionale, nel senso qui trattato, è quindi il contratto di tirocinio con gli elementi descritti nel relativo capitolo, che includono anche i principi del contratto individuale di lavoro.

Il diritto pubblico definisce questo rapporto contrattuale limitando da un lato la libertà contrattuale, ma continuando dall'altro a formalizzare il rapporto di tirocinio. In particolare il diritto pubblico

specifica in modo vincolante il contenuto della formazione, ne stabilisce la durata, completa la responsabilità contrattuali delle parti contraenti e regola l'operato dello Stato nell'ambito della formazione (ad es. l'insegnamento) e della vigilanza. Qui di seguito, sono descritti i motivi per cui la competenza legislativa è in parte della Confederazione e in parte dei Cantoni.

Saranno trattati unicamente la Legge federale sulla formazione professionale e i relativi decreti a livello federale e cantonale. Dal 1° gennaio 2004, la legislazione federale sulla formazione professionale disciplina in modo esaustivo la formazione professionale conformemente alle nuove competenze costituzionali.

Basi legali

La Costituzione federale

L'articolo 63 cpv. 1 della Costituzione federale del 1999 (Cost.) attribuisce alla Confederazione il diritto di emanare prescrizioni in materia di formazione professionale. I Cantoni possono agire nei settori non regolamentati dalla Confederazione, anche al di fuori delle pure norme d'esecuzione.

A livello costituzionale, il contributo dei Cantoni è quindi già determinato. Gli articoli da 44 a 46 della Costituzione, applicabili anche alla formazione professionale, stabiliscono che i Cantoni devono essere consultati prima che le norme d'esecuzione siano emanate; di regola, viene loro delegata l'esecuzione della legislazione.

L'influenza delle organizzazioni economiche (nella LFPr definite come organizzazioni del mondo del lavoro) è garantita dalla Legge sulla formazione professionale (LFPr). Le organizzazioni del mondo del lavoro devono essere consultate prima che siano emanate nuove norme d'esecuzione. Le stesse possono avanzare delle proposte. Inoltre, possono essere loro affidati compiti d'esecuzione (art. 67 LFPr).

La Legge federale sulla formazione professionale e i relativi decreti

La Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) è in vigore dal 1° gennaio 2004. Il decreto relativo alla legge più importante a livello federale è l'Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr), anch'essa in vigore dal 1° gennaio 2004.

Qui di seguito sono elencati altri decreti della Confederazione:

- Circa 230 ordinanze della SEFRI sulla formazione professionale di base per le singole professioni con i rispettivi piani di formazione. www.bvz.admin.ch (Elenco delle professioni).
- Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo), basata sulla Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo); (Ordinanza: RS 415.01, Legge: RS 415.0).
- Ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241).
- Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMP), (RS 412.103.1)
- Ordinanza del 27 agosto 2014 relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (O-QNQ-FP), (RS 412.105.1)
- Ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERlc-SSS), (RS 412.101.61)
- Programmi quadro d'insegnamento per i responsabili della formazione professionale della SEFRI del 1 febbraio 2011. www.sbf.admin.ch
- Guida: Programmi quadro delle scuole specializzate superiori, SEFRI, 2015. www.sbf.admin.ch

Questo elenco non è esaustivo. Ogni anno la Cancelleria pubblica la lista delle disposizioni entrate in vigore. www.admin.ch



La legislazione cantonale

Come richiesto dalla Costituzione, l'articolo 66 LFPr sancisce che per quanto non sia assegnata alla Confederazione, l'esecuzione delle leggi spetta ai Cantoni. A questo scopo e nel rispetto della legislazione federale, i Cantoni possono emanare disposizioni d'esecuzione.

La legislazione cantonale, di natura essenzialmente esecutiva, si basa sul diritto federale, a cui si conforma inevitabilmente anche a livello temporale. Generalmente le leggi cantonali sono definite come leggi d'applicazione, in quanto attribuiscono le norme federali all'organizzazione cantonale di esecuzione, introducendole quindi nel sistema cantonale di riferimento.

Non tutti i Cantoni emanano leggi in senso formale. A volte, l'introduzione del diritto federale è attuata soltanto mediante ordinanze del potere legislativo o esecutivo, fatto che da un lato velocizza le procedure, ma che dall'altro limita leggermente il margine di manovra della legislazione.

La Legge federale sulla formazione professionale in dettaglio

Campo d'applicazione e contenuto (art. 2 LFPr)

Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:

- a. la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;
- b. la formazione professionale superiore;
- c. la formazione professionale continua;
- d. le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;
- e. la formazione dei responsabili della formazione professionale;
- f. le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
- g. la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.

La legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.

Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale.

La formazione professionale di base (art. 12 sgg. LFPr)

Contenuti, luoghi di formazione, responsabilità

Gli elementi della formazione professionale sono stabiliti come segue, conformemente alla formazione duale:

- una formazione professionale pratica;
- una formazione scolastica in cultura generale e in conoscenze professionali;
- complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica, ove lo esiga l'aprendimento dell'attività professionale.

La formazione professionale di base si svolge di regola nei seguenti luoghi di formazione:

- nell'azienda formatrice o in una rete di aziende formatrici;
- in una scuola professionale per quanto concerne la formazione in cultura generale e in conoscenze professionali;
- in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione paragonabili per quanto concerne i complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica.



In alcune professioni esiste la possibilità di conseguire una formazione professionale di base a impostazione scolastica. Tale formazione viene offerta da istituti pubblici, come le scuole d'arti e mestieri, le scuole medie di commercio o le scuole medie d'informatica.

Ordinanze sulla formazione professionale di base

Tutte le professioni riconosciute dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sono regolamentate da un'ordinanza sulla formazione professionale di base (art. 19. LFPr).

Le ordinanze sulla formazione professionale di base si limitano ai contenuti giuridici più importanti relativi alle professioni. Esse definiscono gli elementi fondamentali della professione da imparare, in particolare, oggetto e durata della formazione di base, obiettivi e requisiti della formazione professionale pratica e scolastica, mole dei contenuti della formazione e parti a carico dei luoghi di formazione, procedura di qualificazione, certificati e titoli.

Il piano di formazione è parte integrante dell'ordinanza sulla formazione professionale di base e rappresenta il concetto pedagogico-professionale della formazione. Nei piani di formazione elaborati a partire dal 2014 figurano soltanto le competenze operative e la loro attuazione. Tutti gli altri ambiti sono disciplinati dall'ordinanza sulla formazione professionale di base in questione.

Tipi di formazione e durata

La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. L'attestato federale di capacità è riservato alla formazione professionale di base triennale o quadriennale, mentre la formazione professionale di base biennale porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica.

L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, permette di ottenere la maturità professionale.

Come la formazione professionale di base triennale o quadriennale, la formazione professionale di base biennale è regolamentata in un'ordinanza sulla formazione professionale di base e porta al conseguimento di una professione standardizzata. È orientata a trasmettere le qualifiche necessarie a esercitare una professione con requisiti più semplici e pratici. L'insegnamento nella scuola professionale e i corsi interaziendali sono disciplinati nella rispettiva ordinanza sulla formazione professionale di base.

Tipi di organizzazione della formazione professionale (art. 6 OFPr):

- per formazione professionale ad impostazione aziendale s'intende una formazione di base che si svolge prevalentemente in un'azienda di tirocinio o in una rete di aziende formatrici;
- per rete di aziende formatrici s'intende un insieme di aziende con lo scopo di assicurare alle persone in formazione una formazione professionale pratica completa in diverse aziende specializzate;
- per formazione di base a impostazione scolastica s'intende una formazione di base che si svolge prevalentemente in un'istituzione scolastica, segnatamente in una scuola d'arti e mestieri o in una scuola media di commercio e, se del caso, completata da periodi di pratica.

La formazione professionale di base triennale o quadriennale con attestato federale di capacità, svolta in un'azienda formatrice, rappresenta, numericamente, la variante di gran lunga più significativa in Svizzera. La formazione pratica è impartita in azienda, mentre quella teorica si svolge in una scuola professionale. Questo sistema di base della formazione professionale svizzera viene definito sistema duale di formazione. Esso permette di proporre un'ampia offerta di posti di tirocinio in numerose professioni e si adatta rapidamente ai mutamenti economici. Queste caratteristiche hanno portato a discutere anche in altri paesi sull'introduzione del sistema di formazione duale.

Per ovviare alla spesso criticata carenza della formazione in azienda – la frequente mancanza di sistematica nella pianificazione della formazione – la LFPr stabilisce che le organizzazioni del mondo del lavoro impartiscano corsi interaziendali. Per questo motivo si parla spesso anche di sistema triale.



Il sistema della formazione professionale è organizzato in modo permeabile. Per esempio, chi assolve una formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica può intraprendere una formazione professionale di base triennale o quadriennale con attestato federale di capacità. In questo caso, le capacità acquisite precedentemente saranno tenute in considerazione. La permeabilità è disciplinata dalle ordinanze sulla formazione professionale di base.

Inoltre, dopo aver concluso la formazione professionale di base triennale o quadriennale con attestato federale di capacità AFC è possibile accedere alla formazione professionale superiore o ad altre forme di formazione professionale continua.

I titolari di un attestato di maturità professionale possono accedere senza esami di ammissione a un indirizzo di studio presso una scuola universitaria professionale affine alla professione appresa. Inoltre, possono sostenere un esame complementare (passerella) acquisendo il diritto di accedere senza esami di ammissione a un'università svizzera, a un politecnico federale (ETH Zurigo, EPF Losanna) o a un'alta scuola pedagogica.

I partner della formazione professionale

Il contratto di tirocinio rappresenta il fondamento legale della formazione professionale di base in azienda. Le parti contraenti sono la persona in formazione e il datore di lavoro (rispettivamente il formatore nella pratica formativa).

La libertà contrattuale prevista dal diritto privato è notevolmente limitata dalla LFPr, che pone precise condizioni alle parti contraenti al momento della stipula del contratto: eccole riportate qui di seguito.

La formazione professionale di base (di regola) fa seguito alla scuola dell'obbligo. Il Consiglio federale può stabilire i criteri sull'età minima prevista per il suo inizio, cosa che finora non è ancora stata fatta (art. 15 cpv. 3 LFPr).

È formatore, ai sensi della LFPr (art. 45), chi dispone di una formazione specifica qualificata e di adeguate capacità pedagogiche, metodologiche e didattiche. In virtù dell'articolo 44 OFPr, il Consiglio federale precisa che «i formatori attivi in aziende di tirocinio devono disporre di:

- a. un attestato federale di capacità nel settore in cui dispensano la formazione o di una qualifica equivalente;
- b. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;
- c. una qualifica pedagogico-professionale equivalente a 100 ore di studio.

Le ore di studio possono essere sostituite da 40 ore di corso. Queste sono comprovate da un attestato di frequentazione del corso».

L'attività di formatore è un compito individuale. Il datore di lavoro assume spesso la funzione di formatore o affida questo compito a un collaboratore che deve ugualmente rispondere ai requisiti di legge per la formazione.

Il controllo sull'osservanza di queste condizioni è svolto dalle autorità cantonali competenti, in particolare dall'ufficio della formazione professionale, al quale viene presentato ogni contratto di tirocinio che deve essere approvato (art. 14 LFPr). Conformemente all'articolo 20 LFPr, l'azienda formatrice necessita di un'autorizzazione cantonale che preceda il controllo delle condizioni generali ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge.

Le aziende formatrici non possono formare un numero illimitato di persone. Questo numero deve essere proporzionale a quello delle persone specializzate attive nell'azienda (si vedano le disposizioni dell'ordinanza sulla formazione professionale di base).



L'attuazione della formazione professionale pratica

La durata e il contenuto della formazione sono stabiliti per ogni professione dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) nelle rispettive ordinanze sulla formazione professionale di base (e nel piano di formazione). La riduzione o il prolungamento della durata della formazione professionale di base è possibile, ma solo a determinate condizioni; l'approvazione compete all'autorità cantonale (art. 18 LFPr, art. 4 e art. 8 cpv. 7 OFPr).

Per tutta la durata della formazione professionale di base, determinata dal diritto pubblico, i formatori sono tenuti a formare le persone in formazione secondo il piano di formazione previsto dall'ordinanza. A tale scopo i formatori devono garantire il coordinamento tra la formazione pratica e l'insegnamento nella scuola professionale. Questo implica una collaborazione quanto più stretta possibile tra azienda e scuola professionale. Anche Legge sulla formazione professionale parte dal presupposto che persone in formazione bene informate sono più motivate; esorta quindi l'azienda formatrice (che dispensa la formazione pratica) e la scuola professionale a informarle su tutte le misure fondamentali concernenti la formazione e concedere loro un adeguato diritto di essere consultate (art. 10 LFPr).

La persona in formazione svolge un'attività lavorativa durante la sua formazione professionale di base, che deve essere in relazione con la sua professione e non ostacolare la formazione (art. 345a CO). Al contrario, un'attività lavorativa produttiva dovrebbe idealmente contribuire a progredire nella formazione.

Le organizzazioni del mondo del lavoro sono tenute a organizzare corsi interaziendali per trasmettere le competenze di base della professione. I corsi interaziendali rientrano soprattutto nella parte pratica della formazione professionale. L'articolo 21 OFPr stabilisce che i Cantoni devono sostenere le organizzazioni del mondo del lavoro nell'istituzione di organi responsabili dei corsi interaziendali. La frequenza dei corsi è obbligatoria. L'autorità cantonale può esentare la persona in formazione della frequenza dei corsi qualora segua corsi equivalenti in un centro di formazione aziendale o in una scuola d'arti e mestieri. L'azienda formatrice è tenuta a farsi carico di tutti i costi relativi alla frequenza dei corsi interaziendali (art. 21 cpv. 3 OFPr).

I corsi interaziendali non devono compromettere la formazione scolastica che si svolge nella scuola professionale. È necessario trovare una soluzione a livello organizzativo affinché un ragionevole svolgimento dei corsi non interferisca nella formazione scolastica.

La persona in formazione e il suo rappresentante legale hanno naturalmente degli obblighi. La persona in formazione deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio (art. 345 CO). Deve rispettare le direttive impartite dal formatore e mantenere il segreto professionale.

La LFPr aggiunge obblighi supplementari per le parti implicate nel contratto di tirocinio. In caso di difficoltà, ad esempio, vanno sempre informate le autorità cantonali e la scuola professionale.

Nel caso di rivendicazioni derivanti da violazioni del contratto, fanno stato le disposizioni del diritto civile e del processo civile.

La formazione teorica

Principi

Il concetto di formazione duale lascia intendere che la responsabilità della formazione incombe a due partner: l'azienda formatrice e la scuola professionale. Inizialmente, si trattava di un partenariato impari. Il compito più importante spettava all'azienda, che si assumeva anche la responsabilità della formazione, la quale poteva essere contestata in giudizio. La scuola professionale aveva invece un compito più sussidiario.

Tuttavia, le prescrizioni sulla formazione sono state elaborate in modo sempre più chiaro, fino ad arrivare alla separazione dei compiti tra scuola e azienda. La scuola professionale ha l'incarico



di trasmettere le basi teoriche, le conoscenze professionali e la cultura generale, mentre l'azienda formatrice ha soprattutto il compito di trasmettere le competenze pratiche consentendone l'esercitazione

Da quanto appena menzionato, la Legge sulla formazione professionale ha tratto anche una chiara conclusione sul piano legale, assegnando alla scuola professionale un mandato di formazione proprio (art. 21 LFPr).

Fondamentalmente, l'organizzazione della formazione scolastica è compito dei Cantoni, a cui spetta l'organizzazione delle lezioni e la vigilanza sulla costruzione degli edifici scolastici (art. 22 LFPr).

Se, da un lato, il contenuto della formazione scolastica è stabilito in maniera uniforme, dall'altro, l'organizzazione varia molto da Cantone a Cantone.

Organizzazione della formazione scolastica

Di regola, le disposizioni sull'organizzazione della formazione scolastica nel Cantone si trovano nella legislazione cantonale d'applicazione della Legge federale sulla formazione professionale.

Gli organi responsabili delle scuole sono una componente essenziale dell'organizzazione scolastica. Gli organi scolastici sono regolamentati a seconda della tradizione e della situazione politica. Si possono individuare tre possibili varianti principali:

- l'organo responsabile delle scuole professionali è il Cantone;
- gli organi responsabili delle scuole sono i Comuni e i consorzi comunali;
- gli organi responsabili possono essere i Comuni, le organizzazioni di utilità pubblica, le associazioni o le aziende e, se del caso, anche il Cantone.

Le sezioni locali della Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) sono spesso l'organo responsabile delle scuole professionali commerciali.

È sempre compito del Cantone regolamentare la questione degli organi responsabili. La Confederazione non ha competenza nello stabilire gli organi responsabili, fatta eccezione per i corsi specializzati intercantionali (art. 22 cpv. 5 LFPr).

I Cantoni si sono sostanzialmente riservati la competenza suprema in ambito organizzativo, il potere di impartire istruzioni e il diritto di vigilanza. In questo modo la responsabilità dei Comuni e delle associazioni non influisce eccessivamente sull'effettiva organizzazione scolastica. A questo si aggiunge il fatto che i costi vengono assunti in gran parte dal Cantone, dalla Confederazione e, se del caso, dai Comuni.

Inoltre, i costi della formazione scolastica sono prevalentemente a carico dell'ente pubblico, contrariamente alla formazione in azienda e ai corsi interaziendali. Poiché l'insegnamento obbligatorio è gratuito, non è prelevata alcuna tassa scolastica (art. 22 cpv. 2 LFPr).

Formazione scolastica obbligatoria

Ai sensi della Legge sulla formazione professionale, ogni persona in formazione è obbligata a frequentare la scuola professionale. Spetta invece ai Cantoni permettere a ogni persona in formazione in aziende del suo territorio di frequentare la formazione scolastica obbligatoria. Il datore di lavoro deve concedere alla persona in formazione, senza deduzione di salario, il tempo necessario per frequentare le lezioni (art. 345a cpv. 2 CO). La Confederazione determina la durata e il contenuto sostanziale della formazione scolastica nelle ordinanze sulla formazione professionale di base.

L'insegnamento prevede conoscenze professionali, materie di cultura generale ed educazione fisica. Per la cultura generale in gran parte delle professioni fanno stato l'Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base e il Programma quadro per l'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base. Se il sistema duale prevede al massimo 520 lezioni l'anno d'insegnamento scolastico,



L'insegnamento di educazione fisica comprende almeno 40 lezioni l'anno, mentre se per l'insegnamento scolastico sono previste oltre le 520 lezioni l'anno, l'insegnamento di educazione fisica comprende 80 lezioni l'anno. Per la formazione di base a impostazione scolastica l'insegnamento dell'educazione fisica comprende almeno 80 lezioni per anno scolastico.

Segue un esempio di griglia oraria tratta da un piano delle lezioni attuale:

Piano delle lezioni della scuola professionale

Griglia oraria per la professione di impiegato d'albergo AFC

La ripartizione delle lezioni sull'arco dell'anno scolastico avviene in funzione della situazione regionale e necessita di un accordo con le autorità competenti e le aziende che offrono posti di formazione pratica.

Materie	Anni di formazione			Totale lezioni
	1	2	3	
1. Conoscenze professionali	160	160	160	480
1.1 Economia e organizzazione aziendale				(70)
1.2 Igiene				(20)
1.3 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute				(20)
1.4 Logistica				(40)
1.5 Assistenza agli ospiti				(100)
1.6 Sistemazione degli ambienti				(20)
1.7 Pulizia				(150)
1.8 Cura della biancheria				(30)
1.9 Impianti, macchinari, apparecchiature e utensili				(30)
2. Seconda lingua	40	40	40	120
3. Cultura generale	120	120	120	360
4. Sport 40	40	40	120	
Totale	360	360	360	1080

La scuola professionale di base (art. 21 LFPr) ha un mandato di formazione proprio, essa:

- promuove lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali delle persone in formazione dispensando loro le basi teoriche per l'esercizio della professione e una cultura generale;
- tiene conto delle differenti doti e, mediante offerte speciali, delle esigenze di persone particolarmente capaci e di persone con difficoltà di apprendimento;
- promuove la parità effettiva fra donna e uomo nonché l'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili mediante offerte e tipi di formazione adeguati.

Offerta scolastica supplementare

Legge e ordinanza (art. 22 cpv. 3 e 4 LFPr e art. 20 OFPr) menzionano le seguenti ulteriori possibilità proposte dalle scuole professionali:

- corsi di recupero;
- corsi facoltativi;
- formazione professionale continua;
- corsi preparatori per la frequenza di scuole superiori;
- offerte di formazione professionale superiore;
- maturità professionale.



I corsi di recupero permettono di approfondire le conoscenze professionali. Si tratta di «corsi supplementari limitati nel tempo, destinati a facilitare il recupero alle persone in formazione con difficoltà». La frequenza dei corsi durante l'orario di lavoro deve essere consentita senza deduzione salariale né di tempo. Un formatore può raccomandare alla persona in formazione di usufruire dell'offerta di corsi di recupero della scuola professionale. L'autorità di vigilanza, di regola l'ufficio della formazione professionale, può decidere se la persona debba frequentare o meno i corsi di recupero qualora le parti contraenti non fossero d'accordo.

La durata dei corsi di recupero non può mediamente superare, durante l'orario di lavoro, una mezza giornata alla settimana (art. 20 OFPr). Generalmente, le persone in formazione che frequentano i corsi di recupero sono escluse dalle materie facoltative.

Le scuole professionali più grandi, in particolare, organizzano da molto tempo corsi di formazione continua. L'accento è però posto chiaramente sulla formazione professionale continua e non su una riqualifica mirata.

Relazione tra formazione scolastica e formazione pratica

Frequenza della scuola professionale

Per la computabilità delle ore di lezione obbligatorie al tempo di lavoro, vale quanto segue: un giorno intero di lezione in una scuola professionale (con un massimo di nove ore, inclusi i corsi facoltativi e di sostegno) equivale a un giorno di lavoro. Secondo la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è da considerarsi un giorno intero di scuola quando le persone in formazione hanno seguito sei o più ore di lezione. Nel caso di orario flessibile vale quanto segue: un giorno intero di lezione (massimo di nove ore) è considerato un «giorno di lavoro normale», nella misura in cui un giorno di lavoro equivale a 1/5 del tempo di lavoro settimanale. Le consuete pause durante le lezioni (escluse le pause di mezzogiorno) non possono essere dedotte dal tempo di lavoro (un'ora di lezione equivale a un'ora di lavoro).

Art. 18 cpv. 2 OFPr, art. 31 LL, art. 345a cpv. 2 CO

Insegnamento scolastico e corsi interaziendali durante i giorni di riposo aziendale

La frequenza delle lezioni scolastiche equivale al tempo di lavoro (art. 31 LL) quando le lezioni si svolgono durante l'orario di lavoro. Lezioni scolastiche e corsi interaziendali seguiti durante giorni di riposo aziendale o durante semigiornate libere non possono essere dedotti dal tempo di riposo delle persone in formazione.

Ne consegue una facile regola: se le lezioni scolastiche o i corsi interaziendali avvengono durante una giornata o semigiornata libera, il tempo libero perso dovrà esser recuperato ancora nel corso della settimana in questione.

L'organizzazione della formazione scolastica è di competenza cantonale. La legge richiede di distribuire le lezioni possibilmente raggruppate a giornate intere.

Ai sensi del diritto federale, le scuole e gli altri partner della formazione professionale devono concedere alle persone in formazione un «adeguato diritto di essere consultate» (art. 10 LFPr).

La scuola ha il dovere di informare il formatore qualora la persona in formazione rischi di non superare l'esame a causa di scarse prestazioni scolastiche. La scuola non è però autorizzata, di propria iniziativa, a escludere o a far ripetere un allievo con difficoltà. Questi provvedimenti, che concernono essenzialmente il rapporto di tirocinio, competono all'autorità cantonale di vigilanza (art. 17 cpv. 3 OFPr).

Corsi specializzati intercantonali (art. 22 cpv. 5 LFPr)

I corsi specializzati intercantonali sono una forma speciale di organizzazione dell'insegnamento delle conoscenze professionali. In questo caso, a determinate condizioni, la Confederazione revoca al singolo Cantone il mandato di organizzazione per l'insegnamento delle conoscenze professionali in una determinata professione, assumendo a sua volta l'incarico di organizzare l'insegnamento.



L'organizzazione di corsi specializzati intercantonali è autorizzata se essi «consentono un migliore raggiungimento dell'obiettivo di formazione, di influenzare favorevolmente la disponibilità delle aziende di tirocinio, non generano costi eccessivi e non provocano gravi pregiudizi ai partecipanti».

L'organizzazione e il finanziamento dei corsi specializzati intercantonali sono regolamentati con convenzioni sulle prestazioni tra i Cantoni interessati – rappresentati dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) – e gli operatori dei corsi.

Esempi:

Nel periodo infrastagionale, le persone che seguono la formazione professionale di cuoco frequentano, invece delle lezioni settimanali presso la scuola professionale, dei corsi a blocchi organizzati da Hotel&Gastro formation nei diversi alberghi abilitati ai corsi, conformemente alla convenzione sulle prestazioni conclusa con i singoli Cantoni.

Anziché frequentare la scuola professionale, gli allievi gessatori della Svizzera tedesca seguono dieci corsi di una settimana per anno di formazione, organizzati dall'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG) a Wallisellen.

Fine della formazione professionale di base

Procedure di qualificazione nella formazione professionale di base

La procedura di qualificazione è il termine generico utilizzato per designare tutte le procedure atte a determinare se la persona in formazione dispone delle competenze adeguate come indicato nell'ordinanza sulla formazione professionale di base. La parte della procedura di qualificazione più significativa è l'esame finale organizzato al termine della formazione professionale di base; è altresì possibile organizzare esami parziali.

Scopo e contenuto dell'esame finale

L'esame finale è parte integrante della procedura di qualificazione e ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Con l'esame finale si verifica se la persona in formazione dispone delle competenze definite dal piano di formazione.

L'Ordinanza sulla formazione professionale si limita alle esigenze della procedura di qualificazione (art. 30 OFPr).

Nella maggior parte delle professioni, l'esame è formato da tre parti:

- Lavoro pratico: esistono due tipi di lavoro pratico: il lavoro pratico individuale (LPI) e il lavoro pratico prestabilito (LPP). Spesso il lavoro pratico conta doppio e il risultato viene espresso mediante la cosiddetta nota determinante; in altre parole il buon esito di tutti gli esami dipende dalla riuscita nei lavori pratici.
- Conoscenze professionali: le conoscenze professionali formano la parte teorica / scolastica dell'esame finale. L'esame si svolge in forma scritta e orale.
- Cultura generale: questo campo di qualificazione è composto dalle seguenti parti: nota di cultura generale, lavoro di approfondimento ed esame finale. Nell'ambito della cultura generale nella formazione professionale di base biennale con certificato di formazione pratica (CFP) non è previsto alcun esame finale.

La ripartizione è leggermente diversa nelle professioni del settore commerciale, in cui prevale l'esame degli argomenti scolastici.

La forma, la durata e la valutazione dell'esame sono regolamentate da normative federali (art. 34 OFPr). L'esame finale (la procedura di qualificazione) è disciplinata in modo vincolante nelle ordinanze sulla formazione professionale di base (prima del 2014 nei piani di formazione).

Per le persone in formazione, la partecipazione all'esame finale è obbligatoria. I formatori devono accordare agli esaminandi il tempo necessario, senza deduzione di salario.



Svolgimento dell'esame (artt. 40 e 41 LFPr; art. 39 OFPr)

Mentre spetta alla Confederazione disciplinare i requisiti d'esame, i Cantoni provvedono allo svolgimento degli esami. Le strutture organizzative possono pertanto differire da regione a regione. L'effettivo svolgimento degli esami spetta generalmente alle commissioni d'esame, competenti per singole professioni, gruppi di professioni o per tutto il Cantone. I periti d'esame sono professionisti qualificati responsabili della formazione professionale, attivi in aziende e scuole professionali. Sono nominati dall'autorità cantonale.

Una commissione centrale d'esame o l'ufficio della formazione professionale decide di fatto in merito al superamento degli esami.

Alcuni Cantoni svizzeri tedeschi (ad es. Lucerna e Basilea Città) hanno sfruttato la possibilità di affidare l'organizzazione degli esami a una o a diverse associazioni professionali. Sostanzialmente, in questo modo la legge consente di mantenere una tradizione: originariamente le istituzioni responsabili della formazione professionale erano le associazioni professionali, poi, nel 1930, la Confederazione emanò la prima Legge sulla formazione professionale e i compiti di controllo rientrarono sempre più nella competenza dello Stato.

Quale eccezione al principio secondo cui le competenze organizzative incombono ai Cantoni, la Confederazione si è riservata di incaricare le organizzazioni del mondo del lavoro di effettuare le procedure di qualificazione per tutta la Svizzera, per determinate regioni del Paese oppure per singole materie (art. 40 LFPr). La Confederazione ricorre però con cautela a questa possibilità e non agisce contro la volontà dei Cantoni, poiché questi ultimi potrebbero rifiutarsi di assumere i costi. Finora, la piena competenza organizzativa per tutta la Svizzera è stata concessa unicamente alla Società degli impiegati del commercio (SIC Svizzera) per le professioni commerciali (impiegati di commercio e impiegati d'ufficio). Tuttavia, i Cantoni si sono riservati il diritto di vigilanza e il diritto d'impugnazione.

Le decisioni sull'esito degli esami sono decisioni amministrative che possono essere impugnate per via legale (reclamo, ricorso). Il regolamento procedurale è di competenza dei Cantoni. La Confederazione stabilisce unicamente che i Cantoni designino almeno un'istanza di ricorso. Ad ogni modo, in molti Cantoni sono state costituite due o più istanze nel quadro del potenziamento della giurisdizione amministrativa. In genere, le decisioni dei Cantoni sui ricorsi relativi ai risultati degli esami sono definitive. Il controllo esercitato dal Tribunale federale si limita all'ambito della giurisdizione costituzionale.

Esempio:

Se un candidato bocciato agli esami si vede respinto il ricorso da tutte le istanze cantonali, dovrà accettare il giudizio dato. Nel caso in cui però non fosse stato sentito durante la procedura di ricorso, può impugnare la decisione presso il Tribunale federale per violazione dell'articolo 8 o 29 della Costituzione federale (uguaglianza giuridica; diritto d'essere sentiti).

Sono ammesse al massimo due ripetizioni di procedure di qualificazione. Le parti precedentemente già superate non devono essere ripetute (art. 33 OFPr). Gli atti normativi in materia di formazione possono stabilire esigenze più severe per quanto concerne l'obbligo di ripetizione.

Esame finale senza formazione professionale di base (art. 34 cpv. 2 LFPr; artt. 31 e 32 OFPr)

Chi ha un'esperienza professionale di almeno cinque anni è ammesso, su richiesta, all'esame finale, senza dover seguire una formazione formale. La Legge sulla formazione professionale di base propone diverse possibilità per validare le competenze:

Il richiedente deve documentare la sua pratica professionale e le precedenti prestazioni di formazione. L'ufficio della formazione professionale del Cantone di domicilio è responsabile dell'ammissione alla procedura di qualificazione.



La formazione professionale biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP)

La formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP; art. 17 cpv. 2 LFPr) si svolge secondo le regole di una formazione professionale, ma non si conclude con il conseguimento dell'attestato federale di capacità, bensì con un certificato federale di formazione pratica. Anche in questo caso è prevista una procedura di qualificazione che si conclude con un esame finale.

Confrontando la formazione biennale con la formazione professionale di base triennale o quadriennale, l'articolo 10 OFPr precisa che «Rispetto alle formazioni professionali di base triennali e quadriennali, la formazione professionale di base biennale trasmette qualifiche professionali specifiche e più semplici. Si rivolge prevalentemente a persone che presentano difficoltà scolastiche. Tiene conto delle condizioni individuali delle persone in formazione attraverso un'offerta formativa particolarmente differenziata e una didattica adeguata». Una persona competente per un sostegno individuale è inoltre messa a disposizione per accompagnare le persone in formazione con difficoltà d'apprendimento (accompagnamento individuale).

Basi legali

Art. 2 cpv. 3, art. 8 cpv. 1 e 2 Cost. (Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999, RS 101)

CO, Codice delle obbligazioni (Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)

LL, Legge sul lavoro (Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, RS 822.11)

OLL 1 (Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro, RS 822.111)

OLL 2 (Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro; Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori, RS 822.112)

OLL 5, Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro, RS 822.115)

LFPr, Legge sulla formazione professionale (Legge federale del 23 dicembre 2002 sulla formazione professionale, RS 412.10)

OFPr, Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale, RS 412.101)

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base del 21 aprile 2011 (RS 822.115.4)

CNL federali e cantonali (Contratti normali di lavoro)

Informazioni sui contratti normali di lavoro federali
www.seco.admin.ch

Informazioni sui contratti normali di lavoro cantonali
www.agrimpuls.ch

Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (RS 221.215.311)

Le leggi sono consultabili cercando il numero RS nella raccolta sistematica: www.admin.ch/gov/it/

Uffici competenti

Autorità di vigilanza cantonale
www.ch.ch

Segreteria di Stato dell'economia SECO
www.seco.admin.ch

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
www.sefri.admin.ch

Link

Permessi per il lavoro notturno, domenicale o continuo:
Per favore rivolgersi all'autorità di vigilanza cantonale.
www.seco.admin.ch


Indicazioni bibliografiche

Direzione del lavoro – Condizioni di lavoro. Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la Legge sul lavoro, Berna : SECO, 2014
www.seco.admin.ch (Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Condizioni di lavoro > Indicazioni concernenti la Legge sul lavoro)

Direzione del lavoro – Condizioni di lavoro. Protezione dei giovani lavoratori _ Informazioni per i giovani fino a 18 anni. Berna: SECO, 2013
www.seco.admin.ch (Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Condizioni di lavoro > Opuscoli e volantini)

CSFO. Lessico della formazione professionale.
Berna: CSFO Edizioni, 2013. ISBN 978-3-03753-066-5.
Online con cambio automatico della lingua www.les.formazioneprof.ch





Promemoria 302
Il diritto della formazione professionale
www.memo.formazioneprof.ch

Edizione maggio 2017

© **CSFO Berna**

È consentita la riproduzione integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, in formato cartaceo ed elettronico, purché venga indicata la fonte.

SDBB | CSFO | Belpstrasse 37 | Casella postale | CH-3001 Berna
Telefono 031 320 29 00 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch